



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 448 DEL 31/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO. LINEE DI INDIRIZZO.

Il giorno trentuno del mese Dicembre dell'anno 2018, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno, la presenza degli Assessori:

	P	A
BALZANI ALESSANDRO MARCO	X	
CAVAZZUTI ANGELA		X
ESPOSITO GABRIELLA	X	
PIRAS ORNELLA		X
SELVA RANIERO	X	

E la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALE Pietro Nurra, ha approvato all'unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore IV - Programmazione Economica

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.200 del 30.06.2017 è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto per la gestione del servizio di formazione banche dati, di accertamento evasione, riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate comunali tributarie ed extratributarie per la durata di tre anni;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Economica – Servizio Tributi n.2812 del 13.09.2017 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per il servizio di cui al Capitolato predetto, per la durata di tre anni, mediante procedura aperta secondo l'art.60 del D.lgs. n.50/2016, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
- che con la medesima determinazione venivano approvati il Bando disciplinare di gara ed i relativi allegati, redatti ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Economica – Servizio Tributi n.274 del 31.01.2018 è stata aggiudicata in via definitiva la concessione *del Servizio di formazione banche dati, di accertamento evasione, riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate comunali tributarie ed extratributarie* per la durata di tre anni, a favore della STEP s.r.l. con sede in Sorso (SS), Via Antonio Gramsci n.28, P.IVA 02104860909, con un ribasso rispetto agli aggi previsti a base d'asta del 20%;
- che in data 29.05.2018 è stato stipulato il Contratto repertorio n.93/2018 intitolato "CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO" tra il Comune di Alghero e la Società Step servizi e tecnologie enti pubblici srl;

DATO ATTO che la Step ha dato avvio alle attività previste dal contratto immediatamente dopo la stipula e che, ad accezione delle banche dati di provenienza da altri enti del settore pubblico quali Sister, Siatel, Contratti Locazione, Dichiarazioni di Successione, Utenze di Pubblici Servizi le maggiori difficoltà si sono riscontrate nelle lavorazioni degli archivi informatici trasferiti dal Concessionario Secal che, dall'anno 2007, gestisce i tributi locali del Comune di Alghero. Detti archivi sono stati formati nel tempo attraverso l'impiego di tre distinti gestionali il cui avvicendamento ha generato, con molta probabilità, il disallineamento di dati e informazioni, causa, a loro volta, di errori nella produzione dei flussi di informazioni trasferiti al nuovo Concessionario, la Step, che su detti archivi deve basare la propria attività accertativa e di riscossione coattiva conseguente;

Considerato che, allo stato attuale, occorre dare priorità alle attività di bonifica di detti archivi informatici (banca dati tributaria), affinché si disponga nel minor tempo possibile di un patrimonio di dati e informazioni fondamentali per assicurare il corretto rapporto e trattamento tributario dei contribuenti accertati;

DATO ATTO, altresì, che oltre alla problematica di cui al precedente punto, nella formazione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento sono emerse ulteriori criticità nella determinazione del valore imponibile delle "aree edificabili";

RITENUTO opportuno e doveroso per questa Amministrazione, per quanto sopra, che le attività accertative e di riscossione coattiva, seppur importantissime ed urgenti, debbano essere fatte con la massima precisione così da assicurare, da un lato, la giusta tutela della integrità finanziaria del bilancio comunale, del

quale le entrate tributarie rappresentano una variabile fondamentale, dall'altro, la giusta tutela del contribuente ed il rapporto di equità;

DATO ATTO, altresì, che l'affidamento all'esterno dell'attività accertativa di cui sopra rappresenta per questo Comune la prima esperienza di contrasto sistematico all'evasione tributaria locale, riferita a tutti i tributi comunali, attraverso la concessione di tale attività ad un soggetto scelto per il tramite di una ordinaria procedura selettiva di scelta del contraente, mediante il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con peso ponderale di 70 punti per l'offerta tecnica, procedura finalizzata alla individuazione, per l'appunto, di un soggetto particolarmente qualificato nel settore dell'accertamento e riscossione coattiva;

VISTA la Delibera di Giunta n.131 del 02 maggio 2007 con la quale si approvava l'atto avente ad oggetto *"Piano per zone omogenee del valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini I.C.I. di cui all'art. 59 della L. 446/1997 – Approvazione"* e la successiva Delibera di Giunta n.327 del 23 ottobre 2008 avente a oggetto *"Delibera di G.C. n.131 del 02.05.2007. Presa d'atto integrazione valori di stima sottozona E3"*. Dette delibere risultano oggettivamente risalenti nel tempo e la loro lettura ha determinato non poche difficoltà in sede applicativa in ordine alla tassazione ai fini IMU, in sede accertativa, già nelle primissime fasi di esecuzione del contratto da parte del Concessionario Step, ragione per la quale con la presente deliberazione questa Giunta ritiene necessario fornire una adeguata interpretazione e correlata linea di indirizzo al concessionario tenuto alla sua applicazione;

VISTO l'allegato documento "Criteri interpretativi per l'applicazione del "Piano delle zone omogenee del valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini ICI", predisposto dal competente Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico per la corretta applicazione delle deliberazioni n.131/2007 e n.327/2008;

VISTO il documento prodotto dal Concessionario Step, documento acquisito al protocollo comunale in data 21.12.2018 Prot. n.100984 in ordine alle criticità riscontrate in sede di avvio dell'attività accertative e degli intendimenti in ordine alle possibili soluzioni in funzione del normale futuro volgere delle attività affidate in concessione, fra questi anche l'annullamento degli atti di accertamento in sede di autotutela tale da assicurare il rispetto del principio di legalità nei confronti del contribuente e di certezza del diritto, al momento, per quanto sopra descritto, non assicurabile;

RITENUTO doveroso per quanto riportato sopra, adottare misure volte ad assicurare un giusto e leale rapporto con i contribuenti dei tributi in esame;

VISTO il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 *"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"* che all'art. 6 rubricato *"Cause di non punibilità"* stabilisce:

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;

CONSIDERATO che secondo il principio di legalità per poter comminare sanzioni tributarie devono ricorrere due elementi:

-uno oggettivo: la violazione di una norma tributaria;

-uno soggettivo, declinato in:

-imputabilità: chi commette l'azione deve essere capace d'intendere e di volere;

-colpevolezza: chi ha commesso l'illecito deve aver agito con comportamento doloso o quantomeno negligente;

ATTESO che, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente sancito dall'art. 10 della L. n.212/2000 (Statuto del Contribuente):

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

RICHIAMATO, limitatamente alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti, l'art. 24, comma 38, della L. 449/1997 che stabilisce *"Quando la verifica delle superfici soggette all'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse"*;

RITENUTO fondamentale, nel rispetto della legge, garantire la certezza del diritto e tutelare l'affidamento e la buona fede del contribuente incolpevole in presenza di elementi che generano nello stesso uno stato di "confusione giuridica" a causa della mancanza di informazioni amministrative o a causa della loro contraddittorietà;

ATTESO che l'attività di accertamento dei tributi e la loro riscossione coattiva, è stata oggetto nel corso degli anni di diverse forme di gestione determinando l'assenza di una linea univoca nell'interpretazione delle norme ed una incertezza fra prassi amministrativa, norma e giurisprudenza;

TENUTO CONTO che le banche dati messe a disposizione presentano obiettivamente lacune e contraddizioni;

RILEVATO che le casistiche ricomprese nelle lavorazioni funzionali alla produzione degli avvisi di accertamento sono molteplici e diversificate e che si rende necessaria un'analisi attenta delle singole posizioni da parte del Concessionario;

RITENUTO opportuno che, qualora il Funzionario responsabile Step, nella verifica della posizione del contribuente, ravvisi la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione della disciplina legislativa suindicata, si proceda all'eliminazione delle sanzioni irrogate al contribuente;

UNANIME DELIBERA

Di prendere atto delle difficoltà riscontrate in fase di avvio delle attività accertative e di riscossione coattiva e, conseguentemente, di approvare le seguenti linee di indirizzo da impartire alle società Concessionarie S.E.C.AL. spa e STEP srl;

Di dare priorità alle attività di bonifica degli archivi informatici (banca dati tributaria) prodotti dalla Secal Spa e trasferiti alla Step srl, affinché si disponga nel minor tempo possibile di un patrimonio di dati ed informazioni, esatti e precisi, fondamentali per assicurare il corretto rapporto e trattamento tributario dei contribuenti accertati;

Di prendere atto che la Step ha avviato la procedura di annullamento degli avvisi Tares 2013 per le utenze domestiche e Tari per il periodo d'imposta 2014/2017, al fine di adottare gli accorgimenti necessari alla verifica dei dati e ristabilire il principio di certezza del diritto e di salvaguardia del diritto del contribuente, per le ragioni meglio espresse nel documento citato in premessa;

Di rinviare ai fini IMU, di cui all'art. 59 della Legge n.446/1997, al documento *"Criteri interpretativi per l'applicazione del "Piano delle zone omogenee del valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini Ici"* allegato alla presente deliberazione, per la corretta applicazione delle deliberazioni n.131/2007 e n.327/2008 citate in premessa;

Che, all'esito delle verifiche e ricalcoli operati sulla base della disciplina predetta, gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la tassazione delle aree edificabili dovranno essere emessi avuto riguardo ai valori imponibili così determinati e gli eventuali avvisi emessi in difformità dovranno essere rideterminati attraverso l'adozione di appositi provvedimenti;

Che, gli atti impositivi emessi e non annullati, nonché quelli da emettere ai fini TARSU, TARES, TARI e IMU, verranno trattati operando la disapplicazione delle sanzioni per i contribuenti come previsto dalla disciplina normativa di cui al D.Lgs. n.472/1997 nonché della legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente), cioè per quelle posizioni per le quali si ravvisasse una chiara ed effettiva induzione in errore del contribuente, come meglio definito in premessa.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Dott. Mario Bruno

Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Pietro Nurra
